

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Maggio 2013



**Formazione
e sicurezza lavoro:
criteri di qualificazione
del formatore**

**I contratti
di rete**

**CAF UNSIC
Informa:
le agevolazioni
fiscali per i disabili**



nsic

Sospesa la rata di giugno dell'Imu, ma non per tutti

Per le imprese saranno forse previste forme di deducibilità nella prossima riforma

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Il Consiglio dei Ministri nel corso della seduta del 17 maggio 2013 ha deciso, riguardo all'Imu, la sospensione del pagamento della prima rata dell'imposta sulla prima casa, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali.

Sono escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, capannoni o fabbricati industriali. Quindi, di Imu si riparerà a settembre. Sempre che si tratti ancora della stessa imposta. Il governo si è infatti dato tempo fino al 31 agosto per formulare una riforma complessiva del sistema fiscale sugli immobili, prevedendo però che se entro quella data non si riuscisse ad arrivare all'obiettivo, la prima rata dovrà comunque essere pagata, fissando un nuovo termine al 16 settembre. Come già detto la rata sarà sospesa per le prime case, ma non per ville e immobili di pregio. In compenso la misura sarà estesa ai terreni agricoli, alle cooperative e agli istituti per le case popolari.

Per le imprese saranno invece previste nella prossima riforma forme di deducibilità su capannoni o fabbricati industriali, ossia su alcuni beni o immobili strumentali, appartenenti al gruppo catastale D, per il momento rimasti esclusi dalla sospensione, ignorando così, di fatto, le imprese. Poi, nel caso di fabbricati senza rendita, ossia non censiti in catasto e appartenenti ad imprese, anche nel 2013 l'Imu si paga sul valore iscritto in bilancio rivalutato con gli indici ministeriali. Infatti le misure approvate dal Governo non hanno tenuto conto delle richieste delle aziende, le quali a giugno, entro il 17, dovranno pagare l'imposta. Sicuramente la decisione dell'Esecutivo rappresenta un passaggio importante ma non ha tenuto conto del fatto che il sistema produttivo del Paese è fatto per lo più di Pmi sulle quali gravano già altre forme di tassazione e un costo del lavoro piuttosto alto, per non parlare della palude burocratica in cui spesso si trovano impantanate e dei ritardi di pagamento da parte della PA. Imprese che, pur vantando crediti, sono costrette a indebitarsi per pagare i propri lavoratori e i fornitori perché lo Stato non paga loro quanto dovuto.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deciso l'ulteriore finanziamento dello strumento della Cassa integrazione in deroga. La CIG, infatti, è già stata finanziata dalla legge 92 del 2012 per 990 milioni di euro. Per far fronte all'emergenza occupazionale il governo ha stanziato una cifra di 1 miliardo di euro. Con questo intervento si sbloccano le risorse per i contratti di solidarietà. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 gli strumenti giuridici per consentire alle Pubbliche amministrazioni, nell'ambito della legislazione vigente, di avvalersi di lavoratori a tempo determinato per garantire servizi essenziali. Infine, il Ministro del lavoro Giovannini, entro luglio, con un nuovo decreto vuole varare un Piano welfare rimettendo mano ad alcuni aspetti della Riforma Fornero.

Tra le ipotesi al vaglio nuove misure per l'occupazione, alleggerendo alcuni vincoli sui contratti a tempo determinato, favorire pertanto l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante incentivi e sgravi alle imprese, ed un eventuale part-time per chi sta per andare in pensione. Infatti tra le proposte considerate quella di promuovere un ponte generazionale tra i giovani e gli anziani. Riteniamo, infatti, che, come andiamo sostenendo da tempo (e come sostengono la gran parte degli imprenditori italiani) vadano principalmente ridotti gli oneri sul lavoro, ossia il cuneo fiscale e contributivo, incidendo così davvero su incentivi e attese delle imprese.

1

EDITORIALE



DOMENICO MAMONE
*Presidente
dell'Unione
Nazionale
Sindacale
Imprenditori
e Coltivatori*

Sospesa la rata di giugno dell'Imu,
ma non per tutti

Contributo acquisto voucher
per i servizi di baby sitting
..... 14

Società tra professionisti.
Pronte le regole per dar vita
alle nuove STP
..... 17

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



Formazione e sicurezza lavoro:
criteri di qualificazione
del formatore
..... 4

Presidente della Repubblica, gli
auguri dell'UNSIC per rielezione
Giorgio Napolitano
..... 6

CAF UNSIC Informa:
le agevolazioni fiscali
per i disabili
..... 7

Apertura sedi ENASC
all'estero
..... 9

18

DAL TERRITORIO



UNSIC: al via il primo
PIEDIBUS di Viterbo
..... 18

UNSIC RIMINI promotore
di Patronato ENASC
e CAF UNSIC
..... 18

Perugia: Convegno Regionale
FONDOLAVORO
..... 19

20

MONDO AGRICOLO



Olio di oliva: dalla Commissione
Ue maggiore garanzia
di trasparenza ai consumatori
..... 20

Pacchetto legislativo sulla salute
animale e vegetale: le proposte
della Commissione Ue
..... 20

Lavoro: Istat, giù occupati
agricoltura e industria
da 1977 ad oggi
..... 21

12

DAL NAZIONALE



Il contratto di rete:
scopo, oggetto e vantaggi
..... 12

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



Le modalità del lavoro
a chiamata

26

Fondo vittime amianto:
primo acconto 2012

27

Prestazioni economiche
di malattia, maternità
e tubercolosi

29

Indennità per i collaboratori,
una tantum ai co.co.pro

31

32

JUS JURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

Formazione e sicurezza lavoro: criteri di qualificazione del formatore, decreto in G.U.

Il Decreto pubblicato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro" (L'avviso dell'avvenuta pubblicazione è stato dato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2013 n. 65 da un comunicato del Ministero del Lavoro), riguarda "i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011". I criteri presenti nel documento quindi, "non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure" e "non riguardano le attività di addestramento".

L'entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014, a distanza di dodici mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui oggi stiamo parlando, in Gazzetta Ufficiale.

I requisiti indicati "non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione" dell'avviso del decreto. I criteri sono strutturati "per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica". La qualificazione del formatore verrà certificata dal possesso di un prerequisito e di uno tra sei cri-

teri. I sei criteri, richiamano l'istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell'attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: "area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto; area relazioni/comunicazione".

Vediamo i testi.

Art 1: "Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto".

Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il decreto in tal senso chiarisce che: "Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori". I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato al decreto. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale

I sei criteri sono:

1°: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

2°: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfeziona-

mento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3°: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od

Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4°: attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con

esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5°: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento,

o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6°: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento,



o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni".

"Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri

lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento". La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.

"Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni

specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data.

Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione".

Per informazioni ulteriori ed approfondimenti in materia, potete contattare la Divisione Lavoro UNSIC, all'indirizzo: (info@unsiclavoro.it).

Il testo del Decreto è presente sul sito (www.enuip.it).

Presidente della Repubblica, gli auguri dell'UNSIK per rielezione Giorgio Napolitano

Pubblichiamo il testo del telegramma che il Presidente Nazionale Unsic Domenico Mamone ha inviato in occasione della elezione del Presidente della Repubblica:

"L'Unsic – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori – esprime migliori auguri di buon lavoro e sentite congratulazioni per rielezione a Presidente della Repubblica.

Soddisfazione viene manifestata per il significativo discorso in occasione del Suo insediamento e per le importanti parole espresse, che sono state di forte monito e di grande richiamo al senso di responsabilità di tutti.

Siamo certi che il suo operato, fortemente ammirato nel precedente mandato, saprà generare le condizioni migliori per trovare una soluzione alla attuale fase di impasse politica, al fine di condurre il Paese verso una maggiore stabilità e quella ripresa necessaria a superare le attuali problematicità, delle imprese e del lavoro. Ringraziamento e stima sincera."

**Il Presidente Nazionale UNSIK
Domenico Mamone**

CAF UNSIC Informa: le agevolazioni fiscali per i disabili



La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone disabili e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini Iva e di altre imposte indirette. In particolare, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- una più alta detrazione IRPEF per i figli a carico portatori di handicap;
- agevolazioni per l'acquisto di veicoli (detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto, Iva agevolata al 4% sull'acquisto, esenzione dal bollo auto ed esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà);
- agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici (detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta e Iva agevolata al 4% per l'acquisto);
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato per i sordi;
- detrazione IRPEF delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica;
- agevolazioni per l'assistenza personale ricevuta (deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare; detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale).

Per quanto riguarda il settore auto, le persone disabili possono fruire di

agevolazioni sia ai fini IRPEF, che ai fini Iva e delle altre imposte indirette. In particolare, ai fini IRPEF, è riconosciuta una detrazione del 19% del costo di acquisto di:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'invalidità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione è ammessa nel limite di spesa di € 18.075,99 e per un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Inoltre, la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro 4 anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 18.075,99.

Per quanto riguarda le agevolazioni ai fini Iva, sull'acquisto di autoveicoli nuove o usate è applicabile l'Iva al 4%, anziché al 21%, se esse hanno cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, ovvero

2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche all'acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto).

Il disabile può, inoltre, fruire dell'esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica), nel rispetto dei limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

Per fruire dell'esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente del PRA (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista per legge entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.

Inoltre, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. L'esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Le modalità per procurarsi il Modello Cud 2013 cartaceo

La Finanziaria 2013, con l'intento di ridurre la spesa pubblica, ha previsto che dal 2013 gli Enti previdenziali renderanno disponibile il modello CUD in forma telematica. Pertanto l'INPS, nei primi mesi dell'anno, a differenza degli anni scorsi non ha recapitato ai soggetti interessati i modelli di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, ma li ha resi disponibili on-line. Per poter visualizzare e stampare il proprio modello CUD 2013 il pensionato deve accedere al sito Internet <http://www.inps.it> nella sezione "Servizi al cittadino" previa identificazione tramite PIN.

Nell'interesse di quella fascia di contribuenti che non possiedono i mezzi e le competenze per usufruire dei servizi on-line, l'INPS ha emanato prima una circolare, e poi un messaggio, in cui illustra le diverse modalità in cui è possibile richiedere il proprio modello CUD in formato cartaceo:

- Sportelli veloci dell'INPS: è previsto un potenziamento del front office delle sedi territoriali per il primo trimestre dell'anno, dedicando uno sportello veloce al rilascio del modello CUD, attraverso il quale il pensionato può richiedere la stampa del modello CUD 2013 relativo sia alle somme corrisposte dall'INPS che dall'INPDAP e dall'ENPALS;

- Postazioni informatiche self service: presso le sedi territoriali è possibile stampare il modello tramite le postazioni informatiche self service utilizzando la Tessera sanitaria (TS) ovvero la Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Posta elettronica certificata/ordinaria: i soggetti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-

PAC o ordinaria possono comunicare al seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it la richiesta di trasmissione del modello. Alla e-mail di richiesta devono essere allegate:

1. l'istanza firmata e digitalizzata;
2. la copia digitalizzata fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente - Centri di assistenza fiscale/professionisti abilitati: il CAF o professionista abilitato potrà, previo conferimento di specifico mandato, provvedere alla stampa del modello CUD 2013. A tal fine il CAF/professionista abilitato deve conservare il mandato ricevuto unitamente alla copia della carta d'identità del pensionato. Il professionista deve essere:

1. abilitato all'assistenza fiscale;
2. convenzionato con l'INPS per la trasmissione dei mod. RED.

Uffici postali: è possibile ottenere la stampa del modello CUD 2013 anche presso un Ufficio postale c.d. "Sportello amico" a fronte di un corrispettivo pari a € 2,70 più IVA.

- Sportello mobile per utenti ultra 85enni e pensionati residenti all'estero: gli ultra-ottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione e i pensionati residenti all'estero, possono richiedere allo sportello della competente struttura INPS l'invio del modello CUD 2013 presso il proprio domicilio. I pensionati residenti all'estero possono utilizzare gli specifici numeri telefonici dedicati (06 59054403 - 06 59053661 - 06 59055702).

Spedizione del CUD al domicilio del titolare: in caso di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione: in via diretta o tramite un altro soggetto delegato, è possibile richiedere

alla competente sede INPS o tramite il contact center multicanale, l'invio del modello CUD 2013 al proprio domicilio. Si segnala che l'INPS con Comunicato del 1° marzo 2013 ha reso disponibili dei numeri di telefono per chi vuole farsi inviare direttamente il modello CUD a domicilio.

Per la richiesta di invio del modello CUD al proprio domicilio è stato attivato il numero verde 800.43.43.20 dedicato alla richiesta di spedizione del modello CUD al proprio domicilio, in aggiunta al tradizionale numero verde 803.164. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece disponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base al proprio piano tariffario.

Il servizio, attivo 24 ore su 24 in modalità completamente automatica, è supportato dagli operatori del Contact Center dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14. Possibile il rilascio al delegato.

Il Cud può essere rilasciato anche ad una persona diversa dal titolare, in questo caso la richiesta deve essere corredata da delega e da un valido documento di riconoscimento dell'interessato, e la persona delegata dovrà a sua volta esibire il proprio documento di riconoscimento.



Apertura sedi ENASC all'estero

Dal 29 aprile 2013 il patronato ENASC ha aperto delle sedi all'estero, e precisamente in Germania e negli Stati Uniti. Come previsto dalla circolare n. 5/2010 del Ministero del Lavoro le pratiche di pensione presentate in Italia per l'ottenimento di prestazione estera devono essere statisticate dalla sede di patronato all'estero.

Pertanto dal 01/05/2013 gli operatori che presentano domande di pensione a carico dello stato estero (sia Inps che Inpdap) dovranno mandare copia ai colleghi in Germania (e-mail: germania@enasc.it) oppure negli Stati Uniti (e-mail gdomenico.imbarlina@enasc.it).

Gli operatori esteri avranno cura di seguire presso gli enti previdenziali dei loro paesi le pratiche sollecitando anche la definizione delle stesse. All'indirizzo tedesco si possono inviare anche le pratiche relative alla Francia, Belgio, Inghilterra, Olanda, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Austria. Questa la documentazione da inviare: copia carta d'identità; nu-

mero assicurativo estero (versicherungsnummer per la Germania); copia mandato di patrocinio italiano; copia invio domanda (frontespizio); certificato di morte per reversibilità; certificato nascita figli (per maggiorazioni). Gli operatori del Patronato ENASC estero saranno a vostra disposizione anche per il sollecito di pratiche presentate nel passato e per la sistemazione delle posizioni assicurative valorizzando correttamente i

contributi esteri. La direzione nazionale, nell'ottica di incrementare l'attività in questo settore e per migliorare la preparazione degli operatori, ha previsto di organizzare dei corsi di formazione sul territorio per quanto riguarda nello specifiche le pratiche in convenzione internazionale.

Ricordiamo, infine, che lo scorso anno, è stata aperta una sede di Patronato ENASC a Maracaibo in Venezuela.



e enasc
Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini
www.enasc.it

**Sempre al tuo fianco
per difendere i tuoi diritti !**

Promosso dall'UNSIK ai sensi della Legge 152/2001
Riconosciuto con D. M. del 26/04/2010



La Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi.

L'utilizzo della PEC si sta rapidamente diffondendo anche in molti altri settori in quanto permette di sostituire la raccomandata e il fax nei rapporti ufficiali e si può usare anche per l'inoltro di comunicazioni che attestino l'invio ma non richiedano la certificazione della consegna (ad esempio le fatture):

- Invio di ordini, contratti, fatture
- Convocazioni di Consigli, Assemblee, Giunte
- Inoltro di circolari e direttive
- Gestione delle comunicazioni ufficiali all'interno di organizzazioni articolate o a "rete" (franchising, agenti, eccetera)
- Integrazione delle trasmissioni certificate in altri prodotti come ERP,



paghe e stipendi, protocollo, gestori documentali, workflow. La PEC, già obbligatoria per le Società, ora lo è anche per le Ditte Individuali (tutti coloro che sono iscritti alla Camera di Commercio), infatti, entro il 30 giugno le Ditte dovranno adeguarsi e comunicare alla Camera di Commercio

competente per territorio il proprio indirizzo PEC, dopo tale data ci sarà una sanzione stabilita dal conservatore della Camera di Commercio di competenza. L'UNSIK può offrire anche questo servizio, pertanto, per ulteriori chiarimenti si può inviare una e-mail a: (pec@unsic.it).

2013, implementazione procedura per la presentazione della Domanda Unica

Il CAA UNSIK informa che la procedura web per la presentazione della domanda Unica 2013 è stata implementata nelle funzionalità di taluni controlli.

In particolare:

- Rimozione del controllo relativo al-

l'obbligo di indicare il codice IBAN;

- ODC non più obbligatorio per il GD biologico in avvicendamento per la regione Umbria (Marche e Puglia erano già sbloccate);

- Predisposizione appezzamenti; rimosso il controllo sulle domande di

Ristrutturazione Vigneti. Si precisa che per modificare la tipologia degli appezzamenti è comunque necessario reinserire la domanda.



UNSIKOLF: la Badante di condominio

Una nuova figura sta prendendo piede e si sta diffondendo, è la badante di condominio. L'idea è nata un po' di tempo fa ad Alessandria, in un condominio del centro storico, dove diverse famiglie combattono la loro quotidiana e dolorosa battaglia contro malattie come l'Alzheimer o la disabilità di un parente. L'assistente sociale, che frequentava periodicamente l'edificio, segnala ai servizi sul territorio questa problematica ed esigenza di persone che vivevano nello stesso stabile con problemi diversi tra loro ma che comunque richiedevano attenzione, cura e aiuto.

La figura della badante di condominio nasce, da un bisogno sociale in qualche modo condiviso, la quale viene assunta direttamente dai condomini, ma nel contempo formato e supervisionato da una pluralità di figure come il medico di famiglia, la Asl e l'ente locale. Ecco dunque queste nuove figure che integrano l'assistenza offerta ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale, dal medico di famiglia e da tutte le strutture presenti. In pratica, la badante acquista i farmaci, tiene sotto controllo e monitora il livello di salute, è una vera e propria «antenna» del medico di famiglia.

Per questo, la badante di condominio è una delle nuove figure sperimentate in diverse realtà italiane per dare risposte concrete ai bisogni di salute e di assistenza dei cittadini, integrando l'assistenza sociale e sanitaria e puntando su una responsabilità diretta del territorio. Si tratta di risposte ai bisogni della comunità che arrivano direttamente dal suo interno, interventi capillari mirati a sostenere un bisogno che diversamente sa-

rebbe gestito con maggiore difficoltà e disagi per le famiglie.

Questo è un tipico esempio di micro-welfare, un sistema più agile, snello che finisce per affiancarsi al tradizionale modello di welfare.

Per il momento è diffusa soprattutto nelle grandi città del nord come Trieste, Milano, Torino, Bologna, Prato; Firenze e diversi casi anche nella capitale. Per quanto riguarda i vantaggi che si possono ricavare da questa nuova figura professionale, possiamo dire quella di offrire in concreto risposte più adeguate alle esigenze soprattutto delle persone anziane, ai loro bisogni di salute integrando l'assistenza sociale e sanitaria. In un periodo di crisi come quello attuale il ricorrere al badante di condominio permette di meglio razionalizzare le

spese di cui le famiglie dovrebbero farsi carico nei casi di assistenza agli anziani. In questo modo vi è una condivisione anche dei costi in questo ambito. Ossia questa figura si occupa contemporaneamente dell'assistenza a più famiglie che vivono nello stesso condominio. E così di fatto la crisi spesso mette di fronte alla necessità di trovare "risposte creative".

Questo è uno di quei casi. Ma possiamo dire che sono nate anche altre figure come nel caso del portiere sociale, attivo a Milano in diversi stabili, il quale garantisce un monitoraggio continuo dei bisogni sociali e sanitari delle persone, operando in stretta collaborazione con i portieri e con i servizi sociali e gli utenti. Altro esempio, lo troviamo nel settore dei servizi per l'infanzia con la tagesmutter.



Il contratto di rete: scopo, oggetto e vantaggi

E sistono due macro modelli di Contratti di rete: la rete come strumento di erogazione di servizi ai membri che ne fanno parte; la rete come strumento di offerta coordinata di beni o servizi sul mercato. Per quanto riguarda la soggettività tributaria, la rete d'impresa non ne ha. Il riferimento è alla circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate che afferma "l'adesione al contratto di rete non comporta: l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione; né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso".

La rete d'impresa può ottenere un codice fiscale come da risoluzione n.70/E del 30 giugno 2011, secondo cui è possibile attribuire alle reti di imprese un codice fiscale, se le imprese partecipanti ne fanno specifica istanza ai fini operativi. In base al Dpr n. 605/73 possono infatti essere iscritte all'anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica; definizione quest'ultima, che non esclude la specifica fattispecie delle reti d'impresa. La risoluzione ribadisce che la rete non ha soggettività tributaria.

Le condizioni per beneficiare dell'agevolazione sono: adesione al contratto di rete; accantonamento dell'utile di esercizio in una specifica riserva; asseverazione del contratto di rete. Queste condizioni devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione ad eccezione del periodo d'imposta in corso (al 31/12/2010). E quindi, versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta al quale si ri-

feriscono gli utili accantonati a riserva; iscrizione presso il R.I. e l'asseverazione si considerino verificati se intervengono entro il 30/09/2011 (termine di presentazione del modello UNICO 2011, relativo ai soggetti "solari") accantonamento regola ordinaria (data versamento del saldo).

Quindi, per fruire dell'agevolazione è necessario: presentare il modello reti (il modello è presentato dal 2 maggio al 23 maggio 2011/2012/2013); indicare le somme detassate nel modello Unico. Non è previsto il meccanismo del cosiddetto click day, per cui è sufficiente che le istanze siano inviate entro il previsto termine finale, senza alcun ordine di priorità.

Ora per meglio spiegare che cosa sono i contratti di rete sarebbe meglio fare un breve excursus.

Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

È un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a: collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività; ovvero scambiarsi informazioni o

prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono da altre forme di collaborazione, in quanto si focalizzano sul perseguimento di uno scopo ovvero obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. Pertanto, la rete svolgerà una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l'assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel contratto.

Si discute se la rete costituisca un nuovo soggetto giuridico ovvero rimanga un accordo tra parti indipendenti tra di loro. Allo stato appare prevalente l'opinione che esclude che la rete possa essere qualificata come un nuovo soggetto giuridico assimilabile, per esempio, ad altre forme di aggregazione, come A.T.I. e consorzi. Pertanto, la rete risulta essere semplicemente un contratto tra più soggetti. Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra i contraenti e, laddove sia plurilaterale, il legislatore richiama espressamente la disciplina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, alla quale si collega il principio generale di conserva-



zione dello stesso a salvaguardia della sua stabilità. Cosicché, nel caso in cui una delle parti del contratto venga meno (per esempio per recesso di una delle imprese) il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.

La caratteristica fondamentale dell'attività della rete è rappresentata dalla presenza necessaria di uno scopo comune tra i membri della stessa. Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano, sia alla singola impresa, sia collettivamente all'insieme dei partecipanti alla rete: la crescita della capacità innovativa e la crescita della competitività (non vi sono motivi per ritenere che tali obiettivi strategici debbano sussistere congiuntamente ed è quindi sufficiente che anche uno soltanto di essi sia posto a fondamento del programma di rete).

Nell'ambito del contratto di rete, la crescita della capacità innovativa viene intesa, in termini generali, come la possibilità che l'impresa possa accedere, proprio in virtù dell'appartenenza ad una rete, allo sviluppo delle proprie ovvero a nuove opportunità tecnologiche.

Mentre, per quanto concerne la crescita della competitività questa si intende come volta ad incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa, sia nel mercato nazionale che soprattutto in ambito internazionale.

La norma precisa che il contratto di rete può essere stipulato da "più imprenditori".

I contraenti debbano dunque essere imprenditori indipendentemente dalla loro rispettiva natura (sono quindi incluse anche le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali). Possono, pertanto, far parte del contratto di rete anche enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale

un'attività di impresa non necessariamente commerciale; così come aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro. Nessun impedimento sussiste alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro.

Per quanto concerne la partecipazione alla rete, il contratto ha una struttura aperta, caratterizzata dalla possibilità di nuovi ingressi nella rete e dovrà quindi necessariamente prevedere i criteri di adesione di nuovi soggetti, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi sopra indicati. Tali criteri potranno prevedere anche specifiche caratteristiche soggettive ed oggettive per i nuovi aderenti, ovvero subordinare l'adesione a deliberazioni con maggioranze qualificate dei membri o addirittura con l'unanimità degli stessi.

Per quanto riguarda quindi le norme di riferimento, l'articolo 42, comma 2-quater d. l. n.78 del 2010 afferma che "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete[...] al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma co-

mune di rete, preventivamente asseverato[...] se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete".

Mentre l'articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010 afferma che "l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete."

L'agevolazione rileva ai fini delle imposte sui redditi, mentre non ha effetto ai fini dell'Irap.

Periodo d'imposta in corso al 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare essa potrà, quindi, essere fatta valere in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2010, il 2011 e il 2012.

Sono, pertanto, agevolate: le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti.



Contributo acquisto voucher per i servizi di baby sitting

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare numero 48 del 28/03/2013 ha illustrato le specificità inerenti l'utilizzo dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede nuovi interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

In particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, tenendo conto del li-

mite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Tale decreto prevede che, per l'accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all'INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare. È prevista la corrispondenza di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all'art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità).

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Ai sensi del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra

forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena. Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250). La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Sono escluse dal beneficio:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono del beneficio di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Si precisa che per frazione mensile

deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, istituito presso l'Inps. In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n.32/2011.

Il beneficio di cui in premessa previsto all'art.4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Il contributo per la fruizione

della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i

seguenti canali:

- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL,
- il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente',
- la sede INPS.

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all'annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo. Il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia ero-

gati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Istituto. Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio. Il sopra menzionato procedimento di iscrizione consente all'INPS di gestire e contabilizzare tempestivamente l'elenco delle strutture scolastiche, permettendone l'aggiornamento in tempo reale, in caso di cancellazione delle strutture dall'elenco stesso.

L'iscrizione nell'elenco può essere richiesta dalle strutture scolastiche mediante domanda on line, per la presentazione della quale, le strutture stesse dovranno preventivamente munirsi di PIN dispositivo.

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.4. L'Istituto con apposito messaggio comunica l'imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l'assegnazione dei benefici oggetto della presente circolare, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché

tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria. La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo.

Il servizio d'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia ex art. 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 è disponibile nel portale Internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;

b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;

c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;

d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

L'invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest'ultimo caso l'apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può

essere modificata sino al momento dell'invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.

Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l'orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico dell'Istituto e riportati nella ricevuta di invio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria è pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it).

In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all'importo dei voucher riconsegnati.

Come già precedentemente precisato il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro.

Pertanto, a titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due

mesi di voucher (importo 600 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 310 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l'utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni. La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per ac-



dere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti. L'Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l'avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata. L'Istituto, salvo quanto

previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

L'Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

Società tra professionisti. Pronte le regole per dar vita alle nuove STP

Sono pronte al debutto le società tra professionisti. Dal 21 aprile infatti, è possibile dare vita alle nuove Stp, società anche di capitali e aperte ai soci investitori. E' l'effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 8 febbraio 2013 n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico". Nei fatti, le Stp potranno essere multidisciplinari, cioè riunire professionisti iscritti ad albi differenti ed essere costituite come società di persone, di capitali (ad esempio, Srl e Spa) o cooperative. Inoltre, nelle società potranno entrare anche i soci investitori, ma il capitale sociale, nella misura almeno dei due terzi, dovrà restare nelle mani dei professionisti. L'obiettivo della nuova disciplina è quello di spingere gli studi a struttu-

rarsi in forma aggregata per rispondere con più tempestività alle domande del mercato. Ora spetta ai professionisti valutare se aprire o no una Stp. Per farlo, devono esaminare le nuove regole: dai limiti alla partecipazione dei soci, alla forma e all'oggetto della società, dalla responsabilità ai profili fiscali. La novità più importante, introdotta dalla normativa, è la possibilità di riunire, nello stesso soggetto giuridico, le competenze di professionisti iscritti ad albi e collegi con quelle di imprenditori, questi ultimi in qualità di soci di capitali. Se la legge offre ogni libertà nell'individuazione della forma societaria prescelta (sono ammesse sia le società di persone che quelle di capitali, comprese le cooperative e le Srl semplificate per under 35), non v'è tolleranza sulla ripartizione del capitale sociale,

almeno i due terzi del quale è obbligatorio siano detenuti dai soci professionisti. Con riguardo all'oggetto sociale, la Stp potrà essere costituita per esercitare attività professionali regolamentate nel sistema degli ordini. Sarà possibile, inoltre, costituire una società multidisciplinare per l'esercizio di diverse attività professionali, con la conseguenza per cui la società avrà per oggetto tante attività quante sono le professioni esercitate dai suoi soci. Alla società tra professionisti sarà dedicata una sezione speciale del registro delle imprese, presso cui, come qualsiasi altra figura giuridica dello stesso tipo, la Stp dovrà essere iscritta.

UNSIIC: al via il primo PIEDIBUS di Viterbo

Con il contributo anche dell'UNSIIC provinciale di Viterbo, la Scuola "Silvio Canevari" sarà servita da una prima linea Piedibus che partirà dal comando dei Vigili Urbani - Parcheggio Coop di via Monte Cervino, proseguirà raggiungendo l'edicola di Via Monte Cervino per poi scendere al PalaMalè, proseguendo per via Monti Cimini, Via Nino Bixio e arrivo a Scuola.

Il progetto Piedibus promosso a Viterbo da Paolo Serafini, vede crescere la propria organizzazione che ha riscosso un grande numero di adesioni ed interesse.

La filosofia alla base di questa iniziativa raccoglie l'ecologia (riducendo il traffico intorno alle scuole), abbraccia la salute (migliorando l'ambiente in cui viviamo e contribuendo ad un pic-

colo ma costante movimento fisico) e crea socialità (facendo incontrare bambini e famiglie che vivono porta a porta e magari non si conoscono). Pensiamo siano ingredienti validi ed a buon mercato visto che l'iniziativa è di puro volontariato e pertanto completamente gratuita.

Il 21 Marzo 2013 alle ore 15.30 presso la Sala Regia del Comune di Viterbo si è svolto un evento che ha voluto rappresentare un punto di riflessione sui risultati ottenuti dal Piedibus Viterbo e dare un nuovo importante slancio per fare in modo che questo progetto cresca e che un maggior numero di persone possa beneficiare degli aspetti positivi di questa iniziativa.

Il comitato promotore dell'iniziativa ha anche dato tutta la disponibilità logistica e di supporto a tutte le altre

scuole che fossero interessate al progetto. L'incontro ha visto anche la donazione da parte del Comune di Viterbo delle pettorine e dei poncho antipioggia. Compatibilmente con la durata dell'evento è stato possibile regolarizzare l'iscrizione direttamente al termine dell'incontro.

Chi è stato impossibilitato ad intervenire potrà ritirare il materiale, successivamente alla data dell'evento, direttamente presso la sede del Comitato in Via Monte Nevoso 44; oppure potrà farne richiesta al proprio rappresentante di linea.

Per informazione ed iscrizione: sito internet (www.piedibusviterbo.it) - e-mail: (comitato@piedibusviterbo.it) Facebook: pagina "Piedibus Viterbo"; Segreteria di Comitato: Via Monte Nevoso, 44 c/o UNSIIC Provinciale Viterbo - Tel 0761 1763100.

UNSIIC RIMINI promotore di Patronato ENASC e CAF UNSIIC

L'UNSIIC, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, nasce nel 1996 per iniziativa di alcuni soci fondatori; è un Ente di tipo associativo non commerciale costituito sotto forma di associazione sindacale autonoma, libera ed apolitica. UNSIIC è promotore del patronato ENASC e CAF UNSIIC.

Diamo molta importanza al lato umano e non ci dimentichiamo mai

che il nostro obiettivo è aiutare efficacemente le persone che si rivolgono a noi offrendogli soluzioni risolutive e competenti.

Alcuni dei servizi più richiesti: Calcolo e domanda pensione; Domanda invalidità e accompagnamento; Domanda assegni familiari; Domanda disoccupazione; Gestione infortuni sul lavoro; Reddito-metro ISEE; Modello RED; Modello 730; Modello Unico; Calcolo IMU;

Successioni; Sportello Badanti Colf - Gestione Busta Paga; Conciliazioni e vertenze di lavoro;

Referente per l'UNSIIC Rimini è Antonella Giulietti;

Corso D'Augusto, 206 - 47921 RIMINI
Tel 0541 56665 - Fax 0541 485875

E-mail: (provinciale.rimini@unsiic.it).


Perugia:

Convegno Regionale FONDOLAVORO

Si è svolto il 13 maggio a partire dalle ore 15.00 a Perugia, presso la Sala della Vaccara - Palazzo dei Priori, Corso Vannucci n. 19, il Convegno di presentazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese - FONDOLAVORO.

L'evento ha avuto l'obiettivo di illustrare finalità, strategie ed attività di FONDOLAVORO ed evidenziare l'importanza della "formazione di qualità" per sostenere la ripresa economica delle aziende per affrontare la crisi con competitività ed innovazione e quale garanzia di occupabilità dei lavoratori. Il Fondo è promosso da UNSIC e UGL a seguito di Accordo Interconfederale sottoscritto il 6 luglio 2009. Tra i relatori: Paolo Mattei, Consigliere di Amministrazione FONDOLAVORO, Gianluca Matilli, Membro Consiglio Provinciale Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Perugia, Adriana Velazquez Membro Consiglio Direttivo Gruppo Regionale Umbria - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Franco Lagomarsini Presidente Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro Terni, Tiziano Grosso Presidente PsychoPraxis, Enrico Strino, Coordinatore Certiquality Umbria, Carlo Parrinello, Direttore di FONDOLAVORO che ha coordinato i lavori.

Sono stati invitati a partecipare rappresentanti di Enti per l'Orientamento e la formazione, dei Consulenti del Lavoro, delle imprese e dei professionisti. Nel corso dell'incontro i lavori sono stati aperti da Paolo Mattei che ha evidenziato l'importanza degli accordi tra le parti sociali ai fini dell'approvazione, valutazione e gestione



delle attività formative finanziate dai Fondi interprofessionali. Ha inoltre sottolineato la valenza sociale della formazione continua. Ha portato i saluti di Ugl Umbria del settore terziario regionale Lo Vaglio che ha ribadito il pieno appoggio del sindacato alle iniziative ed eventi che FONDOLAVORO vorrà realizzare sul territorio regionale. La Tavola rotonda è stata aperta da Matilli il quale ha messo in evidenza l'insufficienza delle sole politiche passive del lavoro ai fini del rilancio dell'economia locale insistendo sulla opportunità di implementare utili interventi per la formazione/riqualificazione/aggiornamento professionale dei lavoratori. Adriana Velasquez invece ha lamentato l'eccessiva complessità e labioriosità delle procedure amministrative regionali per l'accesso alle risorse del Fondo sociale europeo ed ha auspicato una maggiore fluidità di gestione delle attività poste in essere dai Fondi interprofessionali.

Franco Lagomarsini ha messo in risalto l'impossibilità ex lege per i Fondi interprofessionali di realizzare attività formative destinate ai titolari di redditi di impresa ed ha auspicato una organica collaborazione tra Fondi interprofessionali e amministrazione re-

gionale per una gestione integrata e condivisa delle dotazioni di spesa riservate alla formazione, tale da garantire una circolarità degli interventi che coinvolgano lavoratori e imprenditori nel contempo. Un plauso all'iniziativa di FONDOLAVORO è stato rivolto da Tiziano Grosso che ha insistito sulla necessità di una collaborazione organica tra Enti di formazione e Fondi interprofessionali per una più efficiente ed efficace formulazione di proposte formative da realizzare sull'intero territorio regionale.

L'importanza della qualità della formazione e della formazione per la qualità è stata sottolineata da Enrico Strino che si è soffermato sulla esigenza di elevare gli standard della formazione permanente in un momento caratterizzato da una crisi economica e sociale a carattere strutturale.

Il Direttore di FONDOLAVORO Parrinello ha illustrato, infine, gli obiettivi, finalità e strategie del Fondo con particolare riferimento allo strumento del conto di formazione aziendale/aggregato che dovrebbe consentire, almeno negli auspici, una maggiore flessibilità di accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione da FONDOLAVORO per la formazione continua.

Olio di oliva: dalla Commissione Ue maggiore garanzia di trasparenza ai consumatori

“**C**on il via libera della Commissione europea per la nuova regolamentazione per una maggiore trasparenza delle informazioni in etichetta per gli oli di oliva sarà finalmente possibile verificare con maggiore facilità le caratteristiche dell'olio e la sua origine. I consumatori potranno comprendere in modo più semplice la provenienza e sapere quindi se si tratta di olio italiano o proveniente da altri Paesi”.

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, commenta l'approvazione definitiva da parte del Comitato di gestione OCM unica delle modifiche al regolamento europeo per l'olio d'oliva, relative alla commercializzazione e all'etichettatura.

“A differenza di quanto previsto finora, infatti, le informazioni in etichetta – ha spiegato De Girolamo – dovranno essere riportate utilizzando caratteri di dimensioni adeguate e in-

serite tutte nello stesso campo visivo. Le dimensioni di tali caratteri, pari a 3 mm per le confezioni più diffuse in commercio, sono superiori di circa tre volte rispetto a quanto già previsto dalla normativa europea sulle informazioni alimentari.

Ciò permetterà di avere un'informazione più corretta per i nostri consumatori, che meritano di sapere quello che mangiano e quello che acquistano”.

“La decisione è sicuramente un passo in avanti, ma occorre continuare col massimo impegno nel percorso, che è già stato intrapreso a Bruxelles, per migliorare la competitività del settore. In tale contesto sottolineerò alla Commissione europea la necessità di proseguire in questa direzione e di attivarsi, prima di tutto in ambito C.O.I., per apportare alla normativa le modifiche che il mondo produttivo attende. Le modifiche decise – ha proseguito il Ministro – sono

in linea con il Piano di azione previsto dalla Commissione lo scorso anno e si inseriscono in un progetto mirato a razionalizzare e rilanciare il settore e che, oltre a garantire la massima trasparenza al consumatore, assicuri anche il miglioramento della commercializzazione del prodotto”.

“Un'altra importante novità riguarda le bottiglie destinate alla ristorazione per le quali è previsto l'uso obbligatorio di sistemi di chiusura che ne impediscono il riempimento dopo l'esaurimento del contenuto e pertanto, una volta aperte, le confezioni non saranno più riutilizzabili, prevenendo eventuali operazioni fraudolente”. “Il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014.

Per quanto riguarda invece i prodotti, legalmente fabbricati ed etichettati che sono stati immessi in libera pratica prima di questa data, potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.”

Pacchetto legislativo sulla salute animale e vegetale: le proposte della Commissione Ue

“**L**a Commissione Europea ha presentato lo scorso 6 maggio un pacchetto legislativo in materia di controlli sulla salute animale e vegetale volto a semplificare e rafforzare le norme in merito e rendere più efficiente la loro applicazione. Gli obiettivi generali delle norme contenute nelle proposte, in lingua inglese, sono enunciati di seguito:

- Proposta sulla salute delle piante: creare un quadro normativo efficace,

trasparente e sostenibile per la protezione della salute delle piante.

- Proposta sul materiale riproduttivo vegetale: assicurare la salute, l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale (semi compresi) per gli utilizzatori, in particolare gli agricoltori, e tutelare la biodiversità.

- Proposta sulla sanità animale: realizzare un quadro normativo più semplice e flessibile e ridurre in maniera significativa il numero di atti legislativi attualmente vigenti in materia.

- Proposta sui controlli ufficiali: semplificare e rendere più chiaro il sistema e creare un quadro unitario per tutti i controlli ufficiali da effettuare lungo la catena alimentare.

Sarà poi creato un quadro finanziario comune volto al finanziamento, attraverso i fondi dell'UE, degli obiettivi prioritari stabiliti, con l'obiettivo di modernizzare le disposizioni finanziarie esistenti al fine di migliorare il funzionamento di una serie di strumenti settoriali e dei programmi attuati.”

Lavoro: Istat, giù occupati agricoltura e industria da 1977 ad oggi

Negli ultimi 35 anni l'incidenza degli occupati in agricoltura sul totale risulta più che dimezzata passando dall'11,0% del 1977 al 3,9% nel 2010. Anche la quota di occupati nell'industria ha registrato una forte diminuzione, pari a quasi 10 punti percentuali, passando dal 38,4% dell'occupazione totale nel 1977 al 28,5% nel 2010. Lo comunica l'Istat che ha ricostruito le serie storiche tra il 1977 e il 2012. Il processo di terziarizzazione, sottolinea l'istituto, ha caratterizzato l'intero periodo portando nel 2010 la quota di occupati nei servizi al 67,6% del totale (50,6% nel 1977). Tali dinamiche risultano ancora più marcate a livello territoriale: la quota di occupati in agricoltura registra nel Mezzogiorno il calo più consistente passando dal 19,3% del 1977 al 6,7% nel 2010; per l'industria è il Nord che

fa segnare la diminuzione maggiore con la quota che si riduce di 14,4 punti percentuali (dal 47,6% al 33,2%). L'incremento dell'occupazione nei servizi risulta rilevante in tutte le ripartizioni con quote che aumentano dai 12,2 punti percentuali nel Centro (da 59,3% a 71,5%), ai 18,5 punti del Nord (da 45,3% a 63,8%). Anche la distribuzione per posizione nella professione ha subito forti modifiche. In particolare, la percentuale di lavoratori dipendenti è salita dal 68,8% al 75,2%.

I cambiamenti vanno attribuiti, quasi del tutto, alla componente femminile per la quale la quota di occupazione dipendente è cresciuta di quasi 15 punti percentuali, passando dal 66,9% del 1977 all'81,7% del 2012. Tra i maschi l'aumento di lavoratori alle dipendenze è inferiore a un punto percentuale, passando dal

69,7% al 70,5%. L'aumento della quota di lavoro dipendente, soprattutto per la componente femminile, si accompagna al processo di terziarizzazione. La quota di occupati dipendenti nei servizi aumenta di 10,0 punti percentuali passando dal 64,7% del 1977 al 74,7% nel 2010; per le donne tale percentuale cresce dal 34,6% al 54,1%. Negli altri settori economici le dinamiche risultano profondamente diverse da quelle che caratterizzano i servizi. In agricoltura si conferma la crescita del lavoro alle dipendenze che passa dal 42,7% del totale occupati nel 1977 al 48,1% nel 2010; tuttavia la percentuale di donne dipendenti cala dal 34,9% al 30,2%. Ancora diverso è il caso dell'industria, in cui la quota di lavoratori dipendenti scende dall'81,6% al 78,8%, con la componente femminile che passa dal 25,8% al 22,4%."





**LIGURIA:
PRIMA LEGGE SU AGRICOLTURA
SOCIALE**

Entro maggio in Liguria comincerà l'iter di approvazione della nuova legge regionale sull' agricoltura sociale. Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura della Regione Liguria Giovanni Barbagallo a Genova al convegno "Agricoltura biologica e sociale". Per agricoltura sociale si intende quell'insieme di esperienze che coniugano le attività agricole con le attività sociali favorendo l'inserimento terapeutico, sociale e lavorativo delle fasce della popolazione svantaggiate, a basso potere contrattuale e a rischio marginalità.

"Con questa legge vogliamo sviluppare l'agricoltura sociale in Liguria, uno dei settori con più potenzialità di crescita - ha sottolineato Barbagallo. Vogliamo premiare le aziende agricole impegnate nel sociale, dare un'opportunità in più alle fasce deboli attraverso lo strumento dell'agricoltura". Sono 389 le cooperative sociali in Liguria, di cui 100 fanno già attività agricole in forme più o meno organizzate, ci sono 380 aziende agrituristiche in Regione che potrebbero sviluppare il settore sociale, le prime concentrate soprattutto sulla costa, le seconde nell'entroterra.

"E' un'ottima iniziativa, confidiamo che la nuova legge possa offrire anche dei vantaggi economici alle aziende attive nel reinserimento sociale - ha dichiarato il presidente ligure dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica Alberto Dalpiaz - il connubio bio-sociale, agricoltura pulita-protagonismo delle fasce deboli, è una grande ricchezza per la nostra società".

**PUGLIA:
ATTIVATO "PICCOLI SUSSIDI"
PER SOSTEGNO LAVORO FASCE DEBOLI**

Un modello di welfare che non forni-

sce assistenza ma produce occupazione dando ai soggetti più svantaggiati la possibilità di fare impresa e costruirsi un futuro. E' l'obiettivo del bando 'Piccoli sussidi', con il quale la Regione Puglia, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale europeo, mette a disposizione cinque milioni e quattrocentomila euro per lo sviluppo del terzo settore. A presentare, l'iniziativa, a Bari, sono stati, fra gli altri gli assessori regionali alla Formazione, e al Welfare e Sanità della Regione Puglia, Alba Sasso e Elena Gentile. Il bando, è stato sottolineato, permetterà il sostegno finanziario agli organismi del terzo settore quali cooperative, enti no profit e associazioni, offrendo loro la possibilità di migliorare i propri servizi. Inoltre, si permetterà all'impresa del terzo settore di accompagnare il soggetto svantaggiato nella creazione di una propria impresa. Infine, ci saranno risorse disponibili anche per continuare a mantenere vive le esperienze nate con i due precedenti bandi.

L'importo massimo che il bando finanzierà, sarà di 35mila euro per ogni azione. Si prevede che i beneficiari degli interventi saranno circa 1.200 soggetti svantaggiati.

**LOMBARDIA:
SI APRONO LE ISCRIZIONI PER ACCEDERE
AL FONDO LAVORO**

C'è tempo fino al 28 giugno per consegnare le domande per accedere al Fondo Solidarietà per il Lavoro.

A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dal 7 di maggio si è aperto il periodo valido per richiedere di accedere al fondo speciale istituito dall'amministrazione comunale.

Il Comune ha destinato un plafond di 100mila euro per aiutare chi ha perso il lavoro o si trova in una situazione occupazionale di difficoltà (con una significativa riduzione del reddito dall'1 ottobre 2011 al 31 marzo 2013). Raccolte le richieste, sarà elaborata

una graduatoria pubblica attraverso tre indicatori: nucleo familiare, situazione lavorativa, valore Isee. Si va da chi è stato licenziato da un posto a tempo indeterminato a chi è in mobilità con o senza indennità, da chi non ha avuto il rinnovo del contratto a chi ha subito la riduzione dell'orario di lavoro fino a chi si trova in cassa integrazione.

I disoccupati sestesi hanno così una possibilità in più per riuscire a pagare affitti, mutui, bollette, spese condominiali e rette dei figli. In più, novità tutta sestese, il fondo prevede l'inserimento tra i beneficiari anche dei titolari di partita Iva che hanno perso clienti da cui derivava il 70 per cento del loro fatturato annuo.

Due le modalità con cui saranno erogati i fondi: da un lato il contributo economico, cioè un rimborso che può ammontare anche a 1.200 euro e può essere diviso in tre rate.

Questo contributo è utilizzabile per spese già pagate e documentate con scontrini e ricevute.

"L'altra innovazione è un percorso di riattivazione che proporrà un programma di ricerca attiva del lavoro, anche in collaborazione con agenzie, enti formativi e associazioni imprenditoriali del territorio.

È importante, infatti, cercare di favorire il riassorbimento delle persone che sono state espulse dal mondo del lavoro".

Accedere al fondo è semplice. Bisogna essere in età lavorativa (18-65 anni), risiedere a Sesto dall'1 novembre 2011, avere un Isee non superiore ai 18mila euro. Sono escluse le famiglie che, nel periodo tra l'1 ottobre 2011 e il 31 marzo 2013 hanno ricevuto sostegni economici dal Comune e che hanno altri immobili oltre l'abitazione principale.

**"FUNDER35": 1 MLN PER LE MIGLIORI
AZIENDE CULTURALI GIOVANILI**

Un milione di euro per promuovere e



premiare le imprese culturali giovanili. E' quanto mette a disposizione per il 2013 la seconda edizione del bando "fUnder35", iniziativa promossa da 10 fondazioni (Fondazione Cariplo, capofila del progetto, Banco di Sardegna, Cariparma, Cassa di Risparmio di Livorno, Cassa di Risparmio della Spezia, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Modena, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Torino, Monte di Bologna e Ravenna) con l'obiettivo di sostenere l'impresa culturale giovanile. Il bando, è on line e scade il 15 luglio 2013.

**UMBRIA:
DA REGIONE CIRCA 1 MLN PER GIOVANI
IMPRENDITORI AGRICOLI**

Ammontano a circa un milione di euro le risorse destinate dalla giunta regionale dell'Umbria a favore dei giovani che si insediano pe la prima volta, nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 maggio 2013, come titolari di un'azienda agricola. A renderlo noto è l'assessore all'Agricoltura, Fernanda Cecchini, precisando che "è prevista l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, che potranno essere ripresentate anche da parte di giovani che hanno effettuato il primo insediamento prima del 2012, a condizione che siano stati inseriti in una graduatoria di ammissibilità, ma non finanziati per mancanza di risorse finanziarie". "Con l'iniziativa -ha spiegato l'assessore - si prosegue nell'implementazione della Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori' del Psr per l'Umbria 2007-2013 e del Regolamento della Comunità europea n.1698/2005 a favore dei giovani agricoltori.

La disponibilità finanziaria individuata di circa un milione di euro potrà essere aumentata attraverso le eventuali economie di spesa che si dovessero accertare a carico di be-

neficiari che hanno ottenuto la concessione dell'aiuto in seguito a bandi emanati in precedenti esercizi".

L'obiettivo, ha detto Cecchini, "è quello di favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole con l'inserimento stabile di giovani agricoltori professionalizzati concorrendo così, al conseguimento dell'obiettivo strategico comunitario del miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale".

**PESCARA:
CON 2,5 MLN RIPARTE IL FONDO SOCIALE
EUROPEO**

E' stato siglato dall'Autorità di Gestione Fse Abruzzo, Germano De Sanctis, e da Tommaso Di Rino, dirigente del settore Lavoro della Provincia di Pescara, l'accordo bilaterale per il biennio 2012-2013 del Po Fse.

La Provincia di Pescara diventa organismo intermedio e può attuare nuove iniziative di politica del lavoro per tutto il 2013 investendo a vantaggio del territorio pescarese oltre 2.500.000 di fondi comunitari.

Nel corso del 2012 la Provincia ha già realizzato numerosi interventi di politica attiva del lavoro ed ha pubblicato 18 avvisi a tutto vantaggio del territorio. Da ora possono finalmente partire le iniziative progettate, da realizzare nel corso del 2013.

Sono previsti interventi per il rafforza-

mento dei servizi pubblici per l'impiego di orientamento e preselezione del personale; la realizzazione di 7 corsi di riqualificazione per adulti e svantaggiati; l'attuazione di 240 tirocini formativi per giovani, donne e svantaggiati; l'avvio di una Dote individuale per la formazione e la ricollocazione di percettori di ammortizzatori sociali; il finanziamento di voucher di conciliazione per donne e di voucher di alta formazione per giovani universitari; il finanziamento di formazione continua per lavoratori, manager e imprenditori. Per l'assessore provinciale al Lavoro e Formazione, Antonio Martorella, "si tratta di un traguardo importante, che ci riempie di soddisfazione e che, in qualche modo, conferma la bontà del nostro operato in questi anni. Il nostro impegno è stato costante ed ha raggiunto risultati concreti: con il precedente PO FSE abbiamo aiutato oltre 5000 persone e circa 2000 aziende".

"Diffonderemo informazioni dettagliate su tutti gli interventi in programma - continua Martorella - nell'ambito della quarta edizione di Pescara lavoro, programmata per il 30 e 31 maggio in Piazza Salotto a Pescara. La tradizionale occasione per portare i servizi provinciali per l'impiego nel cuore della Città e far conoscere a cittadini e aziende che eroghiamo servizi utili, efficienti, gratuiti.



ENTRA IN VIGORE IL DECRETO TRASPARENZA

Publicato il 5 aprile 2013 in Gazzetta ufficiale, il cosiddetto "decreto Trasparenza" è in vigore dal 20 aprile 2013. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 contiene misure di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA.

FINO AL 30 GIUGNO RISTRUTTURARE CASA CONVIENE CON LA DETRAZIONE DEL 50%

Sgravi fiscali per le spese di ristrutturazione della casa, in particolare, se le spese sono state sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, la detrazione Irpef passa dal 36% al 50% e passa da 48mila a 96mila euro il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione. E' stata anche elevata dal 36% al 50% la detrazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione e l'acquisto di un impianto fotovoltaico, se la spesa è stata sostenuta sempre tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013.

L'agevolazione riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici che producono energia elettrica utilizzata a fini domestici, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22 del 2 aprile scorso.

IMPRESE, RAFFORZARE LA TRASPARENZA SULLE QUESTIONI SOCIALI E AMBIENTALI

La Commissione europea ha proposto una modifica della normativa vigente in materia di contabilità al fine di migliorare la trasparenza di alcune grandi società sulle questioni sociali e ambientali. Le imprese interessate avranno l'obbligo di informativa sulle politiche, sui rischi e sui risultati riguardanti le questioni ambientali e sociali e quelle legate al lavoro, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione e alla diversità di genere nei consigli di amministra-

zione. Secondo la proposta, le grandi società con più di 500 dipendenti avranno l'obbligo di pubblicare informazioni rilevanti e concrete in materia ambientale e sociale nelle relazioni annuali. L'approccio adottato garantisce che gli oneri amministrativi siano ridotti al minimo. Invece che una vera e propria relazione di "sostenibilità" dettagliata, si pubblicheranno informazioni sintetiche, utili a comprendere l'evoluzione, i risultati e il posizionamento dell'impresa.

Se la pubblicazione dei dati relativi a un determinato settore non è rilevante per l'impresa, non ci sarà alcun obbligo di informativa, ma soltanto quello di motivare la scelta. Inoltre, è possibile pubblicare i dati a livello di gruppo, invece che per ogni singola società del gruppo.

Il provvedimento è stato concepito in un'ottica non prescrittiva e lascia ampia flessibilità alle imprese, che possono divulgare le informazioni più pertinenti nel modo che ritengono più utile: infatti, le società possono avvalersi delle linee guida nazionali o internazionali che ritengono più opportune (per esempio, il Global Compact dell'ONU, l'ISO 26000 o il codice di sostenibilità tedesco).

Per quanto riguarda la trasparenza in materia di tutela della diversità nelle posizioni dirigenziali, le grandi società quotate dovranno pubblicare informazioni sulla propria politica della diversità, con dati relativi all'età, al genere, alla provenienza geografica e alle esperienze formative e professionali. Le informazioni pubblicate dovranno indicare gli obiettivi della politica, le modalità di attuazione e i risultati conseguiti.

Le società che non hanno elaborato una propria politica in materia dovranno motivare questa scelta. Tale approccio è conforme al quadro generale dell'Unione europea in materia di governo societario.

L'attuale normativa dell'Unione europea, in particolare la quarta direttiva

sul diritto societario, disciplina la pubblicazione delle informazioni non finanziarie lasciando alle imprese la facoltà di pubblicare alcune informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di altra natura che riguardano le loro attività. Gli obblighi imposti dalla vigente normativa, tuttavia, si sono dimostrati non chiari e inefficaci, con un'applicazione difforme nei diversi Stati membri. Attualmente meno del 10% delle grandi imprese dell'Ue pubblica con regolarità questo genere di informazioni.

Col tempo alcuni Stati membri hanno introdotto obblighi che vanno al di là della quarta direttiva sul diritto societario. Per esempio, la Gran Bretagna ha introdotto nel 2006 una normativa, ora in fase di aggiornamento, mentre la Svezia ha adottato una normativa nel 2007 e la Spagna nel 2011; nello stesso anno la Danimarca ha modificato la sua normativa, mentre l'ultimo aggiornamento in Francia risale a maggio 2012.

PIÙ TEMPO PER IL REDDITOMETRO, PROROGATA LA SCADENZA DEL 30 APRILE

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 15 aprile 2013 ha reso noto che "la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal DI n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida." Inoltre, si legge nella nota dell'Agenzia che "con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia, che terrà conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tec-



nici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.

CAMION PIÙ SICURI E PIÙ ECOLOGICI

La Commissione europea ha proposto nuove norme per consentire ai costruttori di camion di sviluppare automezzi più aerodinamici che permetteranno di ridurre i consumi del 7-10%, tagliare le emissioni di gas a effetto serra e di aumentare la sicurezza degli utenti della strada più vulnerabili. Infatti, le norme che stabiliscono le specifiche per i veicoli commerciali pesanti risalgono al 1996 e devono essere aggiornate per tener conto degli sviluppi tecnologici.

La proposta autorizzerà cabine con una forma arrotondata e l'uso di alettoni aerodinamici sulla parte posteriore del rimorchio.

Queste misure miglioreranno notevolmente l'aerodinamica del veicolo, con un risparmio di circa 5.000 euro l'anno in spese di carburante per un tipico automezzo che opera su lunghe distanze e con una percorrenza di 100.000 km: un risparmio che si tradurrà in una riduzione delle emissioni di gas serra (o di 7,8 tonnellate di CO2 per lo stesso automezzo che opera su lunghe distanze e con una percorrenza di 100.000 km). Al tempo stesso, migliorerà il campo di visibilità del conducente.

PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che contiene disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

UE: NUOVA STRATEGIA PER LE INFRASTRUTTURE VERDI

La Commissione europea ha adottato una nuova strategia per promuovere il ricorso alle infrastrutture verdi e far sì che il miglioramento dei processi naturali diventi parte integrante della pianificazione territoriale. Le infrastrutture verdi sono uno strumento di comprovata efficacia, che si serve della natura per ottenere benefici ecologici, economici e sociali.

Dai tetti ricoperti di vegetazione, ai parchi, ai corridoi verdi, le infrastrutture verdi in città non solo costituiscono elementi a servizio della salute pubblica, ma offrono anche soluzioni ai problemi sociali, fanno risparmiare energia e favoriscono lo scolo delle acque. Una buona pianificazione delle infrastrutture concorre poi a rendere più efficienti la politica della mobilità e quella immobiliare.

Entro la fine del 2017 la Commissione esaminerà a che punto è lo sviluppo delle infrastrutture verdi e pubblicherà una relazione che, oltre a illustrare quanto realizzato, sarà accompagnata da raccomandazioni su come muoversi negli anni a venire.

CENSIS: BOOM DI BADANTI IN CASE ITALIANI, +53% IN DIECI ANNI

"Nell'ultimo decennio l'area dei servizi di cura e assistenza per le famiglie ha rappresentato per l'Italia un grande bacino occupazionale. Il numero dei collaboratori che prestano servizio presso le famiglie, con for-

mule e modalità diverse, è passato da poco più di un milione nel 2001 all'attuale 1 milione 655mila (+53%), registrando la crescita più significativa nella componente straniera, che oggi rappresenta il 77,3% del totale dei collaboratori". È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis e dall'Ismu per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presentata a Roma. "Sono 2 milioni 600mila - si legge - le famiglie (il 10,4% del totale) che hanno attivato servizi di collaborazione, di assistenza per anziani o persone non autosufficienti, e di baby sitting. E si stima che, mantenendo stabile il tasso di utilizzo dei servizi da parte delle famiglie, il numero dei collaboratori salirà a 2 milioni 151mila nel 2030 (circa 500mila in più)".

"I servizi di collaborazione domestica in Italia - ricorda l'indagine - si caratterizzano ancora per la forte destrutturazione, anche quando comportano un'assistenza specialistica a persone non autosufficienti. Si configurano come un lavoro domestico a tutto tondo, con una quota dell'83,4% dei collaboratori occupati nel governo della casa, fino all'assistenza avanzata a persone non autosufficienti (15,3%) e a bambini (18,3%). C'è poi una sottovalutazione del valore delle competenze, visto che solo il 14,3% dei collaboratori ha seguito un percorso formativo specifico, sebbene il 60% di essi si occupi dell'assistenza di una persona anziana".



Le modalità del lavoro a chiamata



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha emanato il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 a mezzo del quale ha disciplinato tutte le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente. Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione 'UNI - intermittente' come strumento per l'adempimento della comunica-

zione. Il modello contiene i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla co-

municazione. L'SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. E' stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente).

In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Costituisce prova dell'adempimento dell'obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

Funzione pubblica: mancato computo LSU nelle previsioni della legge n. 68/99

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 0012110 del 11 marzo 2013 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha ritenuto che il principio dell'esclusione dalla base di computo dei lavoratori socialmente utili valga anche per i datori di lavoro pubblici.

Ciò comporta l'effetto che, ai fini della determinazione della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili, l'amministrazione, in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della Legge 68/1999, può non computare i lavoratori socialmente utili impegnati in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e successivamente assunti dalla stessa.



Fondo vittime amianto: primo acconto 2012

L'Inail comunica che con il rateo della rendita del mese di aprile 2013 ha avviato i pagamenti della prestazione aggiuntiva inerente le competenze dell'anno 2012, nella misura del 10% della rendita percepita. La percentuale del secondo acconto, fissata nella misura del 2,7 % della rendita percepita per l'anno di competenza 2012, sarà erogata nei prossimi mesi.

Il Fondo, istituito presso l'INAIL, prevede l'erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dall'ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonché dei loro familiari titolari di rendita a superstiti. Si tratta di una pre-

stazione aggiuntiva alla rendita percepita, a decorrere dal 1° gennaio 2008, erogata d'ufficio dall'INAIL previo trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato, pertanto gli interessati non devono presentare alcuna istanza. Ricordiamo che la legge istitutiva del Fondo vittime per l'amianto è la Legge Finanziaria 2008, all'art. 1, cc. 241-246 che recita "E' istituito il Fondo per le vittime dell'amianto, il cui finanziamento è per un quarto a carico delle imprese (addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto) e per tre quarti a carico del bilancio dello Stato. Il fondo è finalizzato all'erogazione di una prestazione economica in favore delle vittime che hanno contratto patologie asbesto-



correlate per esposizione all'amianto e alla fiberfrax, nonché in favore degli eredi nel caso di premorte."

Liquidazione in un'unica soluzione dell'ASpl e della mini-ASpl

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha adottato un provvedimento attuativo della legge di Riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.

In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell'ASpl e della mini-ASpl di chiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o



di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all'ASpl o alla

mini-ASpl. La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Si è celebrata il 28 aprile, come ogni anno, la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un evento promosso in tutto il mondo dall'Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo) e dedicato quest'anno alla prevenzione delle malattie professionali. La "Giornata" fa parte della Strategia mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro dell'Ilo e promuove la creazione di una cultura della prevenzione che coinvolge tutti gli attori interessati.

Viene celebrata a partire dal 2003.

Ma è nel 1996 che il 28 aprile cominciò a essere considerata una data commemorativa per il movimento sindacale mondiale, per onorare la memoria delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. Da allora, per il sindacato, è la giornata di

commemorazione internazionale delle vittime di infortuni e ogni anno si organizzano campagne e mobilitazioni in tutto il mondo. A partire dal 2003, si è aggiunta appunto la celebrazione promossa dall'Ilo e il 28 aprile ha assunto questo doppio valore, di commemorazione delle vittime e di diffusione di una cultura della prevenzione.

Una giornata in cui, secondo l'obiettivo dell'Ilo, tutti gli attori coinvolti, imprese, sindacati, istituzioni, insieme, possano riaffermare l'impegno e la responsabilità sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quest'anno, l'attenzione è puntata sulle malattie professionali, il cui incremento, per l'Ilo, induce a una più attenta riflessione sulla natura dei nuovi rischi che emergono nel

mondo del lavoro a seguito dei cambiamenti tecnologici, sociali e organizzativi determinati dal rapido diffondersi della globalizzazione.

In tale contesto, avverte l'Ilo, seppure il miglioramento dei livelli di sicurezza, il progresso tecnologico e adeguate normative abbiano contribuito alla diminuzione di alcuni rischi, continua ad essere inaccettabile l'impatto che le malattie professionali hanno sulla salute dei lavoratori.

In tale direzione, sottolinea, è necessario promuovere misure che diano priorità assoluta ad azioni di miglioramento dei programmi nazionali di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il riconoscimento, la prevenzione e la cura non soltanto degli infortuni ma anche delle malattie professionali.



Fondo imprenditoria femminile

La Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari opportunità" del Fondo centrale di Garanzia, dedicata in via esclusiva alle imprese femminili, costituita il 14 marzo 2013 grazie a un accordo tra Dipartimento pari opportunità, Ministero Sviluppo Economico e Ministero Economia, ha introdotto una significativa novità: l'introduzione della prenotazione della garanzia da parte delle imprese femminili.

A fronte di ciò le imprenditrici accederanno direttamente alla Sezione speciale compilando la modulistica on line. Una volta ricevuto l'esito dell'istruttoria della domanda di accesso al credito, potranno rivolgersi alla banca di fiducia. Sarà sempre la banca a decidere la concessione del

credito, ma avere in mano una "dote potenziale" qual è quella rappresentata dal voucher della Sezione speciale è un passaporto di non poco rilievo. La Sezione speciale sarà operativa a breve e naturalmente il Dipartimento Pari opportunità e il Fondo centrale di Garanzia ne daranno una immediata comunicazione.

Tale iniziativa va considerata congiuntamente ad altre importanti misure recentemente assunte per favorire l'occupazione femminile, in particolare al decreto in materia di agevolazioni contributive per i contratti di inserimento lavorativo stipulati, fino alla data del 31 dicembre 2012, con donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione fem-



minile nonché al decreto che rende operativa, in applicazione della legge di riforma del mercato del lavoro, la possibilità di riconoscere significativi incentivi per l'assunzione - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - di donne disoccupate in settori produttivi caratterizzati, negli assetti occupazionali, da rilevanti disparità di genere.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi

L'Inps con la circolare n. 47 del 26/03/2013 ha diramato i salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per l'anno 2013 relativi alle Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 i trattamenti economici previdenziali spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2013 sono da liquidare sulla base di una retribu-

zione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2013, ad euro 47,07.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2013, è pari a euro 41.87.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni il reddito applicabile per l'anno 2013 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena di-

sponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2012, pari a euro 52,45. Nella circolare poi sono riportati gli importi di riferimento per altre prestazioni, come per i lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari.

Sorveglianza sanitaria nel settore agricolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, con il quale sono state emanate, ai sensi dell'art.3, comma 13 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, da applicare in relazione alla specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti



culturali aziendali. In relazione alle lavorazioni che precedono, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, deve effettuarsi a cura del datore una sorveglianza sanitaria a mezzo di una visita preventiva, da effettuarsi senza aggravio di costi dal medico compe-

tente o presso il dipartimento di prevenzione della ASL.

La visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività a carattere stagionale, nel limite delle 50 giornate, anche presso altre imprese agricole.

Attività dei CED e lotta all'abusivismo



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 dell'11 aprile 2013, è intervenuto per evidenziare l'esigenza di controlli nei confronti dei Centri di Elaborazione Dati (CED) - da parte del personale ispettivo - al fine di verificare la correttezza e veridicità dei soggetti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Legge n. 12/1979 e contro l'abusivismo da parte di soggetti non qualificati. Per il Dicastero i CED possono effettuare esclusivamente atti-

vità esecutive e di servizio quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie. Specificamente le operazioni svolte dai CED devono "limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo". Il "Lavoro" riprendendo

un principio consolidato in giurisprudenza evidenzia come sussistano gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale venga curata non da dipendenti di un'associazione di categoria ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro ovvero non iscritto al relativo albo professionale.

Indennità per i collaboratori, una tantum ai co.co.pro

Specifiche inerenti le novità introdotte dalla Riforma Fornero sulle indennità riconosciute ai co.co.pro. sono state rese dall'Inps con la circolare n. 38 del 14/03/2013. La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro", in particolare l'art. 2, commi dal 51 al 56, ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, che soddisfino "in via congiunta" una serie di requisiti; questo però ad eccezione di chi è titolare di redditi da lavoro autonomo e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario

titolo, ma non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto. L'indennità in questione non si rivolge ai parasubordinati che abbiano rapporti di lavoro diversi dal contratto a progetto, come assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o che abbiano rapporti presso altre casse previdenziali e che siano già titolari di pensione.

Tra i requisiti richiesti: avere operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente; avere un reddito fiscalmente imponibile dell'anno precedente inferiore a 20mila euro; avere un contributo mensile nell'anno di richiesta; avere almeno due mesi di disoccupazione nell'anno prece-

dente a quello della richiesta; avere almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell'anno precedente a quello della richiesta. L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente.

E' pagata in una unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.

Contributi volontari per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata

L'Inps, con la circolare n. 56 del 10 aprile 2013, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012, ha reso noto che per l'anno 2013:

- la retribuzione minima settimanale è pari a €198,17;
- la prima fascia di retribuzione an-

nuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di €45.530,00; - il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo è di €99.034,00. Dal 1° gennaio 2013, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipen-

denti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall'incremento dello 0,50% ed è pari al 32,37%.

L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.



PREVIDENZA - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - POSIZIONE INDIVIDUALE - DIRITTO ALLA PORTABILITA' E RISCATTO - CONFIGURABILITA'

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7161 DEL 21 MARZO 2013)

La sentenza afferma la configurabilità del diritto alla portabilità e riscatto della posizione individuale anche nell'ambito dei fondi di previdenza complementare c.d. a ripartizione.

LAVORO SUBORDINATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - UTILIZZABILITA' DI SCRITTI ANONIMI

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6501 DEL 14 MARZO 2013)

La sentenza si occupa, per la prima volta, della utilizzabilità degli scritti anonimi per la sollecitazione del potere disciplinare.

PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONE A PERSONA GIURIDICA - NOTIFICA A MEZZO POSTA A CONVIVENTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6345 DEL 13 MARZO 2013)

La notificazione a persona giuridica è validamente effettuata a mezzo posta al legale rappresentante della stessa, la cui qualità e residenza siano indicati nell'atto, in caso di consegna a mani di un familiare convivente con il destinatario, dovendo presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso e restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ.

LIMITI DI REDDITO DEGLI INVALIDI TOTALI

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7320 DEL 22 MARZO 2013)

La Cassazione si è nuovamente pro-

nunciata sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili. Per la seconda volta la Corte, dopo indicazioni di segno opposto, afferma che il reddito a cui fare riferimento non è solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente. Ribadisce, quindi, quanto già affermato nella Sentenza del 2011 (Sezione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011).

LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9073 DEL 15 APRILE 2013)

La sentenza ha affermato che, nel regime di tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, può essere risarcito il danno non patrimoniale conse-

guente alla mancata tempestiva reintegrazione nel posto di lavoro, ove si ravvisi una lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per il loro rilievo costituzionale.

IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - BASE DI CALCOLO - COMPENSO PER REGGENZA

(CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 10979 DEL 9 MAGGIO 2013)

È stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione se per la determinazione della base retributiva dell'indennità di buonuscita debba aversi riguardo al trattamento economico percepito al momento della cessazione dal servizio, goduto in ragione del conferimento di un incarico temporaneo di reggenza.

